



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Verbale n. 4 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 29 marzo 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	X	
Silvio BRUSAFFERRO (portavoce)	in videoconferenza ¹	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	X	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 29 marzo 2021

1. Parere su bozza di Linee guida sullo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali pubbliche;
2. Parere sulle misure adeguate a garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività scolastiche nelle diverse zone in cui sono classificati i territori regionali, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 1946 del 26 marzo 2021;
3. Varie ed eventuali.

La seduta inizia alle ore 18.30.

¹ Sopraggiunto alle ore 18.45.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Il Coordinatore illustra le questioni che formano oggetto del punto n. 1 dell'ordine del giorno, vertente su un documento, contenente il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto dal Ministro della pubblica amministrazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con nota del 26 marzo 2021, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio, nel trasmettere tale documento, chiede al CTS di esprimere un parere tecnico-scientifico sull'adeguatezza delle misure previste (in allegato la nota e la bozza di protocollo).

Intervengono diversi Componenti.

All'esito della discussione, il CTS, riconosciuta la primaria esigenza di consentire l'espletamento dei concorsi pubblici, nella misura in cui ciò sia compatibile con gli obiettivi di mitigazione/contenimento della diffusione di SARS-CoV-2, e apprezzate le misure inserite nel protocollo posto al suo esame (tra le quali, specificamente, l'obbligo da parte dei concorrenti di presentare un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare eseguito in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, l'obbligo d'indossare dal momento dell'accesso all'area concorsuale fino all'uscita i facciali filtranti FFP2, la previsione di un elevato livello di areazione naturale, anche alternata con areazione meccanica e di impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione del ricircolo, nonché la previsione della dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita), esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- non esentare i soggetti in possesso di certificato di vaccinazione per il COVID-19 (o di documento equivalente, anche in formato digitale) dall'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, numero 4), del protocollo, ossia dall'obbligo di presentare, all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale, un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro-faringeo, riferito ad epoca non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Ritiene, infatti, il CTS che

FL

WA

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- allo stato delle conoscenze scientifiche attuali, che non consentono di escludere la capacità di contagio nei soggetti vaccinati, pur asintomatici – il principio di precauzione imponga di dare prevalenza alle esigenze di prevenzione del rischio sanitario, tenuto conto anche della limitata invasività dell'esame diagnostico che verrebbe richiesto anche ai candidati vaccinati;
- escludere rigorosamente o, quanto meno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei candidati;
- stabilire che sia predefinita, con carattere di cogenza, la durata massima delle prove, che nella bozza di protocollo viene, invece, rimessa alle amministrazioni che organizzano i concorsi pubblici (chiamate, "di norma", a non superare la durata massima di 60 minuti);
- definire in maniera più puntuale le volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato;
- mantenere quanto più possibile contenuto il numero dei candidati presenti nei locali chiusi, adottando, come già ricordato anche nel testo fornito in visione, qualora necessario, orari differenziati per la convocazione dei candidati chiamati a sostenere le prove concorsuali;
- prevedere l'obbligo della previa effettuazione del test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone, oro-faringeo anche per i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali e per i membri delle commissioni esaminatrici.

Il Coordinatore illustra la questione oggetto del punto n. 2 dell'ordine del giorno, sottoposta alla valutazione del CTS da una nota congiunta del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Capo di Gabinetto del Ministro della salute. Con essa, è stato chiesto al Comitato di fornire una valutazione in relazione alle attività imposte dall'ordinanza n. 1946 del 26 marzo 2021, con la quale il T.A.R.

FL

PA

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

MODULARIO
P. C. M. 198

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 0000014 03/04/2021

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

del Lazio ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di provvedere, entro il 2 aprile p.v., a un riesame delle disposizioni del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 sulla sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado delle regioni e delle province "autonome" classificate in "zona rossa" (in allegato, la nota richiamata e l'ordinanza).

Nella motivazione dell'ordinanza, il T.A.R. ha, in particolare, rilevato che il D.P.C.M. impugnato «richiama i verbali del Comitato Tecnico Scientifico nn. 157, 158, 159 e 160 nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e che peraltro dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole», che esso «richiama anche il parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico in occasione della seduta del 27 febbraio 2021, documentato dal verbale n. 161, il quale ha raccomandato il mantenimento dell'attività scolastica in presenza nelle zone bianche, gialle ed arancioni, affermando che "possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattiche ... nelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali, in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o in aree in cui l'incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate misure stringenti di isolamento in ragione di circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave"» e che «il CTS non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell'epidemia nella regione». Ha, inoltre osservato che «le ricordate considerazioni del CTS si fondano su dati forniti dall'Istituto di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla documentazione offerta in giudizio non si evince in che modo ed in quale sede tali informazioni siano state analizzate ed interpretate dal

FL

DP

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

«Comitato Tecnico Scientifico», concludendo che «*alla luce delle considerazioni che precedono, che le impugnate previsioni del DPCM 2.3.21 non appaiono supportate da una adeguata istruttoria e che in tal senso si apprezzano profili di fondatezza dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente*».

All'esito della discussione sull'argomento, il CTS ritiene, innanzi tutto, di prendere posizione sull'attività di analisi e di interpretazione dei dati e delle informazioni che è stata condotta nelle sedute del febbraio 2021, citate nell'ordinanza del T.A.R..

Il CTS, al riguardo, osserva che l'articolo 43 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, per le Regioni classificate in zona "rossa", ha previsto che «*sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico*

FL

È noto, al riguardo, che in presenza di apprezzamenti attinenti al merito, o comunque tecnico-discrezionali, fondati su valutazioni medico scientifiche, l'obbligo di motivazione è soddisfatto allorquando l'organo tecnico dimostri di aver considerato tutti gli elementi di fatto portati alla sua attenzione come elementi istruttori essenziali al procedimento.

LG

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Tanto premesso, nella circostanza la decisione oggetto del D.P.C.M. 2 marzo 2021 si dimostra sostenuta da un'approfondita istruttoria, come si evince dal verbale n. 161 del pregresso CTS del 27 febbraio 2021, ove, al paragrafo «*Ulteriori pareri riguardanti le misure di contenimento del contagio da sars-cov-2 per i prossimi provvedimenti normativi*», si dà conto del fatto che il CTS – nel corso della seduta concernente la richiesta di parere sulle misure previste per la scuola di ogni ordine e grado, anche in considerazione dell'impatto epidemiologico della diffusione delle varianti del virus SARS-CoV-2 – ha esaminato i seguenti documenti:

- "Focus ISS età evolutiva";
- Sorveglianza integrata COVID-19" del 24 febbraio 2021;
- bollettino della sorveglianza integrata "Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale 24 febbraio 2021" e della sua appendice;
- tabelle aggiuntive del monitoraggio settimanale del periodo 15-21/02/2020;
- report Fondazione Kessler concernente l'impatto delle stesse varianti sulla trasmissibilità del virus, inclusa la prevista rapida sostituzione da parte della variante britannica del ceppo virale originario.

Dall'esame di questi documenti, i componenti del CTS allora in carica hanno tratto la conclusione che «*sulla base delle informazioni che ISS è in grado di fornire settimanalmente sulla frequenza di clusters che si sviluppano in ambiente scolastico e sull'andamento della trasmissione del virus, possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattiche in presenza di classi, plessi scolastici ovvero dell'intero sistema formativo delle scuole di ogni ordine e grado nelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o in aree in cui l'incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate*

FL

JF

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 misure stringenti di isolamento in ragione di circolazioni di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave».

Il conseguente giudizio di sintesi del CTS è stato di mantenere la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle settimane successive al 27 febbraio 2021, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella zona rossa.

Il CTS, nella nuova composizione ha, poi, riesaminato la questione della possibile ripresa delle scuole nella seduta del 26 marzo 2021, in un contesto mutato sia con riferimento alla tendenza della curva epidemiologica, sia con riferimento alle misure di mitigazione.

Tale valutazione – che risponde anche alla richiesta di riesame del T.A.R. – si è, dunque, fondata sull'analisi di nuovi dati e nuovi documenti.

Questi documenti, in particolare, sono stati:

- il Focus scuole nella presentazione dell'ISS del 26 marzo 2021;
- la revisione della letteratura scientifica relativa al rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 nelle scuole e alle analisi dei dati italiani ed internazionali relativi alla relazione tra didattica in presenza ed andamento epidemiologico della epidemia Covid 19 del 25 marzo 2021;
- l'ISS Monitoraggio Fase 2_report_nazionale_45_finale 26 marzo 2021;
- il Documento linea guida del CDC USA (Centro Controllo Malattie) Science Brief Transmission of SARS-CoV-2 in K-12 schools 19 marzo 2021.

Inoltre, il CTS ha preso atto del disposto dal decreto-legge del 13 marzo 2021, n. 30, ove si dispone, all'articolo 1, comma 1, l'applicazione delle misure di cui alla "zona arancione" nei territori che si collocano in "zona gialla".

FL

CH

MODULARIO
P.C.M. 198

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 0000014 03/04/2021

MOD. 3



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Quindi, di fatto, su tutto il territorio nazionale si è assistito a un rafforzamento delle più rigorose misure di contenimento, rispetto a quelle in vigore alla fine di febbraio.

IL CTS ha ulteriormente discusso le specifiche condizioni logistiche della scolarità fino ai 12 anni (primo anno della scuola media), considerando che l'assoluta maggioranza di questi alunni non si reca a scuola con mezzi pubblici e ha minore dimestichezza con gli strumenti della didattica a distanza.

L'analisi di questi documenti ha indotto il CTS – preso atto della decrescita dell'indice Rt e della incidenza cumulativa a 7 giorni per 100mila abitanti, determinata dalle restrizioni più rigorose imposte nelle ultime settimane – a considerare come tecnicamente attuabile da parte del decisore politico la misura di apertura delle scuole limitata ai nidi di infanzia, alle scuole elementari e alla prima classe della scuola media inferiore in tutto il Paese, incluse le zone rosse, con decorrenza successiva alle festività di Pasqua, considerando il rischio di attivazione di ulteriori contagi limitato e, comunque, inferiore al beneficio della didattica in presenza sia per gli scolari che per le loro famiglie (si rinvia, al riguardo, al verbale della seduta del 26 marzo 2021).

In merito a quali misure si ritengono adeguate per garantire lo svolgimento delle attività scolastiche per la scuola d'infanzia, elementare e prima media in condizioni di sicurezza, il CTS richiama il D.M. Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021», il DM Istruzione n. 80 del 2 agosto 2020, recante «Adozione del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia», condivisi con le parti sociali nel «Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19» dell'8 agosto 2020, al fine di aggiornare le misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 per la ripresa delle attività didattiche in presenza. Richiama, inoltre, le «Indicazioni operative per la

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

**Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751
gestione dei focolai nelle scuole» (All. 21 del DPCM 7.9.2020 e all. 21 del DPCM 2
marzo 2021) e infine il protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione Decreto n. 86
del 6 agosto 2020.**

In assenza di altri argomenti su cui concentrare l'attenzione, alle ore 20,15 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	X	
Silvio BRUSAFFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	X	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

Franco Locatelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sergio Fiorentino

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



*Il Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USG 0003633 P-4.2.5
del 26/03/2021



32748277

Al Prof. Franco Locatelli

Coordinatore Comitato tecnico-scientifico

c/o Dipartimento della protezione civile

e, p.c. All'ing. Fabrizio Curcio
Capo Dipartimento della protezione civile

Oggetto: Bozza di linee guida per lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali pubbliche. Richiesta parere.

Si trasmette l'allegata bozza di linee guida, elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica, per lo svolgimento in sicurezza delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche, chiedendo a codesto Comitato di voler esprimere un parere tecnico-scientifico sull'adeguatezza delle misure previste.

Si chiede, altresì, l'avviso del Comitato in ordine alla possibilità di demandare a linee guida *ad hoc*, da sottoporre comunque alla preventiva validazione tecnico-scientifica di codesto Comitato, lo svolgimento in sicurezza di altri concorsi pubblici per l'accesso a carriere di più elevato profilo caratterizzati da specifiche esigenze

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

26 MAR 2021

Roberto Chieppa



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per i concorsi e il reclutamento*

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

BOZZA DEL 26 MARZO 2021 ORE 14.30

1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.

Il protocollo prende a riferimento:

- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS);
- il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio, validato dal CTS, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell'art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;
- le “prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19” di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 aggiornandone e rafforzandone le previsioni al contesto attuale e all’utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19.

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculare ovvero in modalità telematica, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione epidemiologica.

L'obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID – 19 nell'organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali indicazioni sono rivolte:

- a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
- b) alle commissioni esaminatrici;
- c) al personale di vigilanza;
- d) ai candidati;
- e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l'amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

Inoltre, l'applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.

Il presente protocollo trova applicazione solo per le prove preselettive e per le prove scritte delle procedure concorsuali.

Le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via telematica. In caso di assoluta impossibilità, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove orali e pratiche dovranno seguire le regole del presente protocollo, opportunamente adattate. In particolare, le amministrazioni provvederanno a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e all'interno dell'area concorsuale e, ove possibile, organizzeranno lo svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti.

2. Definizioni

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:

- **Area Concorsuale:** spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;

- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Concorso;
- Distanza "Droplet": misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i., il DL n.34/2020 e sua legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale.
- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
- Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;
- TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della Sanità, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;
- Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell'area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l'infezione Covid-19. Se non disponibile 4 l'area "pre-triage", si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all'accoglienza e isolamento dei predetti soggetti
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie,

macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
- Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
- Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata).

3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie

Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo punto 7.

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale dell'amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritte.

In particolare, i candidati dovranno:

- 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
- 2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
 - a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
 - b) tosse di recente comparsa;
 - c) difficoltà respiratoria;
 - d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;

- 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;
- 4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo¹ presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
- 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messa/e a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000².

I candidati vaccinati per il COVID – 19, in luogo del referto di cui al precedente punto 4), presentano il certificato di vaccinazione (o documento equivalente, anche in formato digitale) rilasciato dalle competenti autorità sanitarie.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le Amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatevi devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di aspirazione.

La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione). Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del

¹ Tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate al personale interno dell’amministrazione organizzatrice, che ne potrà valutare l’utilità nel contesto delle misure datoriali generali adottate per la prevenzione del contagio da COVID – 19 sul luogo di lavoro.

² Nel caso in cui non sia richiesta la produzione del referto relativo all’effettuazione del tampone (cfr. nota 1), la autodichiarazione dovrà anche riguardare il fatto di non essere conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID - 19

termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica.

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall'area concorsuale.

Le amministrazioni garantiscono il rispetto del "criterio di distanza droplet" di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale-ingresso nell'area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell'aula concorsuale-organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.

Nell'area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell'area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule Concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l'area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l'aula concorsuale e i servizi igienici, devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell'area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l'area di transito.

Le postazioni degli operatori addetti all'identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisorii in plexiglass (barriera antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall'altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l'identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale

concorsuale. Per le operazioni di identificazione, le amministrazioni rendono disponibili penne monouso per i candidati.

Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l'ammissione in sede concorsuale.

Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l'accesso all'area concorsuale, fissando preventivamente l'orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.

L'amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell'area concorsuale, raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l'effetto "droplet".

Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, al fine di garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato servizio medico-sanitario e la disponibilità di appositi locali pre-triage opportunamente ed adeguatamente attrezzati per la eventuale valutazione da parte dello staff medico-sanitario dei candidati sintomatici, opportunamente isolati, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell'operatività del pre-triage

4. Requisiti delle aree concorsuali

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un'elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentire il diradamento, in entrata e in uscita dall'area;
- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
- disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell'accesso alle aule concorso dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage ovvero (in caso mancanza del servizio di pre-triage) accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e

dell'operatività del pre-triage e della necessità di garantire l'accoglienza e l'isolamento dei predetti soggetti.

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell'accesso, seduta e dell'uscita dei candidati

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l'una dall'altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un'area di 4,5 mq.

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica (qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell'identificazione). Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso. Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Conseguentemente, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto della distanza "droplet". La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finché non saranno autorizzati all'uscita. Durante l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l'osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all'uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L'esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,25.

Inoltre, le aule dovranno:

- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente.
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati;
- garantire volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato.

6. Svolgimento della prova

Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Per le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l'eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante e la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25.

7. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

- Nell'area concorsuale dovrà essere assicurata:
- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei, locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L'accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d'ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall'area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.

Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all'organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull'attuazione del presente protocollo.

9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale – comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro 10 giorni dallo svolgimento della prova.

In particolare il documento dovrà, tra l'altro, contenere specifica indicazione circa:

- il rispetto dei requisiti dell'area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall'area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall'aula nonché di svolgimento della prova;
- l'individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
- le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;
- le procedure di gestione dell'emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
- l'individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
- modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai componenti delle commissioni esaminate sulle misure adottate.

Il rappresentante legale dell'amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile dell'organizzazione concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 5 giorni prima dell'avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un'apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

Il Dipartimento per la Funzione pubblica potrà richiedere, per il tramite dell'Ufficio per i concorsi ed il reclutamento e dell'Ispettorato per la Funzione pubblica, l'invio del Piano per le successive verifiche.

10. Clausole finali

Le amministrazioni organizzano le prove selettive in strutture decentrate a livello regionale e, ove possibile, provinciale in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.

Per l'applicazione e la corretta gestione delle misure contenute nel presente protocollo, le amministrazioni si avvalgono, tramite appositi accordi, della protezione civile nazionale e/o delle protezioni civili regionali.

Di norma le amministrazioni organizzano i concorsi pubblici secondo le seguenti modalità:

- acquisizione delle candidature mediante il ricorso a piattaforme digitali;
- previsione di fasi selettive con valutazione dei titoli mediante il ricorso a piattaforme digitali;
- svolgimento di un'unica prova scritta in modalità digitale, mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla, per la durata massima di 60 minuti.

Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo, trovano applicazione le prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-1, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero della Salute*

Al Prof. Franco Locatelli
Coordinatore Comitato tecnico-scientifico
c/o Dipartimento della protezione civile

e, p.c. All'ing. Fabrizio Curcio
Capo Dipartimento della protezione civile

Oggetto: Ordinanza TAR Lazio n. 1946/2021. Richiesta parere.

Si trasmette l'ordinanza n. 1946 del 26 marzo 2021 con la quale il TAR Lazio, nell'accogliere la domanda cautelare, ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di provvedere, entro il 2 aprile p.v., a un «*riesame*» delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 sulla sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado delle regioni e delle province autonome classificate in “zona rossa”, nonché dell'articolo 21, comma 2, del medesimo DPCM sul potere dei presidenti delle regioni o delle province autonome di disporre la medesima sospensione delle attività didattiche al ricorrere di determinati presupposti.

Poiché l'accoglimento della domanda cautelare è stato motivato dalla mancanza di un'adeguata istruttoria, soprattutto sotto il profilo dell'insussistenza di un'idonea giustificazione tecnico-scientifica soggiacente alle misure sopra descritte, si chiede a questo Comitato di esprimere le proprie motivate valutazioni tecnico-scientifiche su quali misure si ritengono adeguate, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività scolastiche nelle diverse zone in cui sono classificati i territori regionali.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roberto Chieppa



Firmato digitalmente da
CHIEPPA ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Goffredo Zaccardi



Pubblicato il 26/03/2021

N. 01946/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01909/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIONE;- tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Onida e Barbara Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Liceo Scientifico Statale "Vittorio Veneto" non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'art. 3, comma 4, lett. f) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2021, Suppl. Ordinario n. 2, nella parte in cui prevede un meccanismo automatico di applicazione della sospensione totale della **didattica** in presenza nelle **scuole** secondarie di primo e secondo grado (eccetto le classe prime delle **scuole** secondarie di primo grado), nell'intero territorio di regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. ‘zona rossa’); accertamento della illegittimità del medesimo D.P.C.M. e conseguente condanna al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/3/2021:

dell'art.43, primo periodo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, nella parte in cui prevede un meccanismo automatico di applicazione della sospensione totale della **didattica** in presenza nelle **scuole** di ogni ordine e grado, nell'intero territorio di regioni classificate come “zona rossa”, nonché dell'art. 21, comma 2, del medesimo DPCM nella parte in cui conferisce ai Presidenti delle Regioni o Province autonome il potere di disporre la sospensione totale della **didattica** in presenza nelle **scuole** di ogni ordine e grado.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.,

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il gravame introduttivo è stato impugnato il DPCM del 14 gennaio 2021, nella parte in cui ha previsto la sospensione totale della **didattica** in presenza nelle **scuole** secondarie di primo e secondo grado (eccetto le classi prime delle **scuole** secondarie di primo grado), nell'intero territorio di regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zona rossa”);

Rilevato che con motivi aggiunti viene impugnato il DPCM del 2 marzo 2021, nella parte in cui ha disposto nelle medesime zone la sospensione delle attività didattiche delle **scuole** di ogni ordine e grado, censurato sotto il profilo della carenza di proporzionalità ed adeguatezza e avuto riguardo a questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione ai decreti legge che hanno autorizzato l'emanazione del DPCM;

Dato atto, preliminarmente, quanto alle eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale:

- che i ricorrenti sono studenti e genitori di figli minori iscritti a istituzioni scolastiche site in regioni interessate dalla applicazione delle misure contestate;
- che il D.L. n. 30/2021 non ha inciso sulla disciplina propria delle zone “zone rosse” come determinata nel DPCM gravato con motivi aggiunti;

Osservato che i ricorrenti deducono anche sull'insufficienza dell'istruttoria sottesa alle previsioni impugnate, argomentando che la scuola non dovrebbe essere considerata quale luogo privilegiato di contagio e producendo una serie di ricerche che evidenziano come l'interruzione della **didattica** in presenza

abbia rappresentato e rappresenta un moltiplicatore delle diseguaglianze discendenti da ostacoli di ordine sociale ed economico;

Considerato che il DPCM impugnato con motivi aggiunti richiama i verbali del Comitato Tecnico Scientifico nn. 157, 158, 159 e 160 nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e che peraltro dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostaive alla riapertura delle **scuole**;

Considerato che il DPCM richiama anche il parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico in occasione della seduta del 27 febbraio 2021, documentato dal verbale n. 161, il quale ha raccomandato il mantenimento dell'attività scolastica in presenza nelle zone bianche, gialle ed arancioni, affermando che *“possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattiche...nelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali, in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o in aree in cui l'incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate misure stringenti di isolamento in ragione di circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave”* e che il CTS non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell'epidemia nella regione;

Considerato, peraltro, che le ricordate considerazioni del CTS si fondano su dati forniti dall'Istituto di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla documentazione offerta in giudizio non si evince in che modo ed in quale sede tali informazioni siano state analizzate ed interpretate dal Comitato Tecnico Scientifico;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che le impugnate previsioni del DPCM 2.3.21 non appaiono supportate da una adeguata

istruttoria e che in tal senso si apprezzano profili di fondatezza dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente;

Considerato, per quanto attiene al *periculum in mora*, che nel bilanciamento degli interessi in gioco l'esigenza cautelare prospettata dai ricorrenti possa trovare adeguata tutela ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate adottando, all'esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato;

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere all'indicato riesame prima che il DPCM 2.3.21 perda efficacia, e che a tal fine si ritiene congruo assegnare il termine del 2 aprile 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare ai soli fini del riesame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle impugnate previsioni contenute nel DPCM 2.3.2021 nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Spese della fase compensate.

Fissa per la decisione del merito l'udienza del 14 luglio 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.